

COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA n° 37 /2016 del 29.12.2016

Oggetto: divieto di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici di ogni genere e tipo su alcune porzioni del territorio comunale di Borgo Ticino dal 29 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017.

Il Sindaco

Premesso:

- che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte dei veicoli in transito, causandone spesso il ferimento o la morte;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio;
- che non possono escludersi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc...

Tenuto conto:

- che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:
 - a) al comma 4, il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
 - b) al comma 4-bis, che con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Rilevato altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, a garanzia del bene giuridico tutelato dall'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Ribadito che la mancanza di un provvedimento interdittivo all'utilizzo dei predetti strumenti pirici potrebbe potenzialmente comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

Atteso che l'Amministrazione Comunale, ancorché non siano mai stati segnalati sul territorio del Comune di Borgo Ticino infortuni significativi, legati al lancio di petardi o simili, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della L.241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi del successivo art.13;

Visti:

- la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell' Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.
- l'art. 54, comma 1, del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00, e s.m.i.
- l'art 659 c.p.

Tenuto conto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Riscontrata la comunicazione della Prefettura di Novara pervenuta in data 27/12/2016, con la quale si riscontrano le correzioni da apportare al fine dell'adozione della presente ordinanza;

Considerato che tra la cause concrete che potrebbero potenzialmente essere foriere di pericolo vadano considerate quelle aree ove maggiore è la presenza di pedoni e dove le vie strette e tortuose possono ingenerare effetti di rimbombo con conseguente disturbo alla quiete pubblica, le aree ove maggiore è la presenza di bambini e ragazzi anche in considerazione della pericolosità di eventuali artifici inesplosi, aree limitrofe a case di riposo per anziani, allevamento di cavalli, edifici scolastici, luoghi di culto, edifici di valore storico ed artistico;

Ritenuto pertanto concretamente di individuare come zone soggette al presente divieto:

- a) le aree interne al perimetro del c.d. centro storico, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzato da vie strette, edifici contigui e sostenuto passaggio di pedoni, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone, come di seguito indicate: Via Vittorio Emanuele II, Via Marconi, Via

Gramsci, P.zza Roma, Via Santa Caterina, Via Orgoglia, Via Circonvallazione, P.zza Cerruti, P.zza Martiri, Via Valle, Via Cavour, Via Castellazzo, Via Matteotti, Via Seppone, Via Sottoborgo, Via Nuova;

- b) nelle aree dei parchi gioco comunali e dei campi sportivi frequentate da bambini e ragazzi;
- c) a 200 metri dal canile municipale ubicato in Loc. Cheglio;
- d) a 150 metri dagli edifici scolastici ubicati rispettivamente in via Gagnago, via Orgoglia, Piazza Cerruti, via San Giuseppe e via Zanotti;
- e) a 150 metri dagli edifici di culto, sia per la presenza di fedeli specialmente durante le funzioni religiose, sia per la rilevanza e pregio storico artistico degli stessi, ubicati rispettivamente in Via Piero Gobetti, Piazza Roma, Via Chiesa, Via Cimitero e Via Lazzaretto;
- f) a 200 metri dai maneggi ed agli allevamenti di Cavalli ubicati in via Papa Giovanni XXXIII e via Brunelleschi;
- g) all'interno e nelle vicinanze di aree boscate;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio; fatte salve le manifestazioni pirotecniche eventualmente autorizzate ai sensi dell'art.57 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza

IL DIVIETO

Nel periodo tra il 29 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere sulle seguenti aree del territorio comunale:

- a) le aree interne al perimetro del c.d. centro storico, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzato da vie strette, edifici contigui e sostenuto passaggio di pedoni, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone, come di seguito indicate: Via Vittorio Emanuele II, Via Marconi, Via Gramsci, P.zza Roma, Via Santa Caterina, Via Orgoglia, Via Circonvallazione, P.zza Cerruti, P.zza Martiri, Via Valle, Via Cavour, Via Castellazzo, Via Matteotti, Via Seppone, Via Sottoborgo, Via Nuova;
- b) nelle aree dei parchi gioco comunali e dei campi sportivi frequentate da bambini e ragazzi;
- c) a 200 metri dal canile municipale ubicato in Loc. Cheglio;
- d) a 150 metri dagli edifici scolastici ubicati rispettivamente in via Gagnago, via Orgoglia, Piazza Cerruti, via San Giuseppe e via Zanotti;
- e) a 150 metri dagli edifici di culto, sia per la presenza di fedeli specialmente durante le funzioni religiose, sia per la rilevanza e pregio storico artistico degli stessi, ubicati rispettivamente in Via Piero Gobetti, Piazza Roma, Via Chiesa, Via Cimitero e Via Lazzaretto;
- f) a 200 metri dai maneggi ed agli allevamenti di Cavalli ubicati in via Papa Giovanni XXXIII e via Brunelleschi;
- g) all'interno e nelle vicinanze di aree boscate;

AVVISA CHE

- a) L'inosservanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.
- b) Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell' art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 comma 5 legge citata.
- c) Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano prodotti "declassificati" o contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.
- d) Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Responsabile del Servizio della Polizia Municipale sig. Delorenzi Pier Giovanni;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso gli uffici della Polizia Municipale;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
 - a) ricorso gerarchico al Prefetto di Novara, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
 - b) ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia comunicata ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sia data adeguata informazione alla cittadinanza;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata alla Polizia Municipale.

Borgo Ticino, li 29/12/2016

IL SINDACO
(Alessandro Geom. Marchese)

